



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 30 maggio 2017.

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche;

Vista la propria deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche;

DELIBERA

Articolo 1

(Sedi e date delle verifiche)

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'allegato "A".

Articolo 2

(Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d'invio e ammissibilità)

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine

di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate nel successivo comma 3.

2. Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

3. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.

4. Il candidato riceve via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

5. In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.

Articolo 3

(Commissione di esame)

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria dallo stesso designato.

Articolo 4

(Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi)

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.

2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione centoventi minuti.

4. Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate nell'allegato "B".

Articolo 5

(Diario delle verifiche)

1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.

2. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.



Articolo 6

(Candidati idonei)

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

- 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:

- 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- 30 punti nel modulo specialistico.

2. I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori